

WHISTLEBLOWING

**TUTELA DEL DIPENDENTE
PUBBLICO CHE SEGNA LA
ILLECITI**



1. PREMESSA

L'istituto giuridico c.d. [whistleblowing](#) è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, l'art. 1, comma 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-*bis* all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l'art. 54-*bis* introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, che ha riscritto interamente l'art. 54-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Con il presente documento si intende disciplinare la procedura volta a tutelare il dipendente pubblico che segnali o denunci condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La [Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato](#), di seguito la "Camera", al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrati nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, e allo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla denuncia di comportamenti illeciti (dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni), definisce e disciplina le modalità di segnalazione di informazioni da parte del personale camerale e dei soggetti a esso assimilati

2. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Possono segnalare illeciti nella modalità di seguito individuata:

- a) i dipendenti della Camera, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che con contratto di lavoro a tempo determinato;
- b) i collaboratori e i consulenti della Camera con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- c) i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera, solo laddove la segnalazione riguardi illeciti o irregolarità relativi alla Camera stessa.

Resta ferma la disciplina in merito agli obblighi di denuncia dei [pubblici ufficiali](#) e degli [incaricati di pubblico servizio](#). Per questi soggetti la denuncia al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono oggetto di segnalazione le [condotte illecite](#) di cui i [soggetti](#) elencati al paragrafo precedente siano venuti a conoscenza [in ragione del rapporto di lavoro](#). Le condotte illecite segnalate devono pertanto riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche le notizie che sono state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative. Sono escluse le informazioni acquisite in violazione di legge.

Costituiscono altresì oggetto di segnalazione solo le denunce fatte [nell'interesse dell'integrità](#) della Camera e non quelle fatte nell'interesse del segnalante.

Per condotte illecite si intendono non solo i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere amministrativo a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In linea di principio, e salvo dimostrazione da parte del segnalante che l'interesse privato concorra con quello alla salvaguardia dell'integrità della Camera, non risultano meritevoli di tutela ai sensi della presente disciplina le segnalazioni fondate su:

- lamentele di carattere personale del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;

- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.

Non risultano inoltre meritevoli di tutela ai sensi della presente disciplina le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, ovvero concernenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Considerato tuttavia lo spirito della normativa di riferimento, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga **altamente probabile** che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile **circostanziata** e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del segnalante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5. SEGNALAZIONI ANONIME

La presente disciplina e le conseguenti tutele non si applica alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore: la tutela tipica dell'istituto verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati secondo le previsioni del paragrafo precedente.

Le segnalazioni anonime saranno comunque prese in considerazione dalla Camera se relative a fatti di particolare gravità e solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati al momento della segnalazione.

6. DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

I **soggetti** di cui al paragrafo 2 che intendono segnalare situazioni di illecito come sopra rappresentate, possono:

1. preferibilmente utilizzare l'indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato, segnalazioni.anticorruzione@ptpo.camcom.it. La casella in commento è accessibile e consultabile **esclusivamente** dal RPCT;
2. consegnare la segnalazione *brevi manu* al RPCT. Ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera, nei casi di comunicazione verbale, il RPCT ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante;
3. solo in via subordinata rispetto alle precedenti modalità, che risultano preferibili, utilizzare la posta ordinaria ovvero la raccomandata con ricevuta di ritorno. In questi casi, per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, con la locuzione ben evidente "**Riservato - Whistleblowing**" o altre analoghe.

Le segnalazioni devono preferibilmente essere redatte su **apposito modulo** reperibile nella Intranet camerale e nel sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Whistleblowing".

La tutela dell'anonimato del segnalante è garantita in ogni fase del processo. In particolare, per rendere la mail contenente la segnalazione inaccessibile a chiunque, il RPCT, alla ricezione del messaggio di posta

elettronica, si preoccupa di estrapolarlo dall'archivio rimuovendolo dalla posta ricevuta e provvede altresì alla sua cifratura mediante il certificato pubblico della propria Carta nazionale dei servizi (Cns). In questo modo, l'accesso in chiaro al contenuto del messaggio sarà possibile solo avendo a disposizione il dispositivo Cns del RPCT e conoscendo il relativo codice PIN.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal RPCT, tale comunicazione deve essere trasmessa all'ANAC tramite modello scaricabile dal sito dell'Autorità.

Rimane impregiudicata la facoltà dei [soggetti](#) di cui al paragrafo 2 di inoltrare la segnalazione direttamente all'Autorità giudiziaria competente o all'ANAC.

7. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Entro [cinque giorni lavorativi](#) dalla ricezione, il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima significativa istruttoria e dà comunicazione al segnalante dell'avvio dell'istruttoria medesima.

Il RPCT in primo luogo effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. L'istruttoria condotta dal RPCT deve consistere in un'attività di [verifica e di analisi](#) sui fatti segnalati. Se indispensabile, il RPCT richiede chiarimenti al segnalante e a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, che [deve concludersi entro 30 giorni dalla data di avvio della stessa](#). L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Nel caso di [manifesta infondatezza](#) della segnalazione, il RPCT procede ad [archiviazione adeguatamente motivata](#). A titolo meramente esemplificativo, il RPCT [può](#) procedere all'archiviazione nei seguenti casi:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della Camera;
- manifesta incompetenza della Camera sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- finalità palesemente emulativa;
- accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Diversamente, nel caso il RPCT ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, e posto che non gli spetta accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, [trasmette una relazione delle risultanze istruttorie](#), riferendo circa le attività svolte, ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e in generale per il prosieguo della gestione della segnalazione, quali, ognuno secondo le proprie competenze:

- il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori;
- l'Ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria competente e l'ANAC, per i profili di rispettiva pertinenza;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.

Nel caso di trasmissione a [soggetti interni](#) alla Camera, il RPCT procederà a inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni alla Camera a cui è stata trasmessa la segnalazione devono informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione [all'Autorità giudiziaria, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica](#), il RPCT dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001. Anche in questi casi, il RPCT effettua la trasmissione della segnalazione [senza](#) l'indicazione dell'identità del segnalante. Laddove detta identità fosse richiesta dall'Autorità ricevente per esigenze istruttorie, il RPCT procederà a trasmetterla con un successivo invio, avvertendo il segnalante stesso.

In questi casi, il RPCT deve comunicare al segnalante a quale soggetto esterno o Amministrazione la segnalazione è stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, titolare autonomo del trattamento dei dati.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza. Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto [per un periodo di cinque anni dalla ricezione](#), avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea (GDPR), al [segnalato](#) non sono comunicate le informazioni previste dall'articolo 14 dello stesso Regolamento, in quanto ciò potrebbe rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento. È tuttavia garantito, a tutela del segnalato, il rispetto di tutti i principi stabiliti all'articolo 5 del GDPR.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Camera assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi della procedura.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al suo nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione a essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione dello stesso. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

In particolare, l'identità del segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Camera contro il presunto autore della condotta segnalata, non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Se, invece, la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo se il segnalante [acconsente espressamente](#) alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è [sottratta all'accesso](#) previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs.33/2013. Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 2-*undecies* del d.lgs. 196/2003).

Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'ANAC o all'Autorità giudiziaria competente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali.

Entro i limiti previsti dall'art. 3 della legge 179/2017 è **esclusa la responsabilità penale** per i reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.). Il segnalante non può inoltre essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

9. RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata, nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di **calunnia** o **diffamazione** o comunque per reati commessi con la denuncia dell'illecito ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di **abuso** della presente procedura e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto in oggetto.

10. PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura, a norma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013, viene pubblicata sul sito web istituzionale della Camera. Copia della presente procedura viene fatta pervenire, anche con modalità telematiche, ai dipendenti, ai collaboratori e ai consulenti camerali. Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettera c), la procedura è portata a conoscenza mediante pubblicazione permanente sul sito istituzionale.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente procedura, si rinvia alle correlate disposizioni di legge. In detti ambiti, le disposizioni della presente procedura si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

Le disposizioni della presente procedura andranno adeguate alle eventuali modifiche introdotte nella normativa di riferimento ovvero alle diverse disposizioni legislative in materia. In tali evenienze, nelle more del formale recepimento delle modifiche, si applicano le disposizioni della normativa sovraordinata.